

Codice A1618A

D.D. 21 febbraio 2024, n. 93

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Provvedimento di diffida alla sospensione dei lavori eseguiti di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI COSTA EMANUELA (C.F. omissis /P.IVA 03596760045) Sede legale: VIA TREZZO TINELLA 36...



ATTO DD 93/A1618A/2024

DEL 21/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Provvedimento di diffida alla sospensione dei lavori eseguiti di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria

Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI COSTA EMANUELA (C.F. omissis/P.IVA 03596760045)

Sede legale: VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO

Sede intervento: VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO (F. 1 partt.15p-18-20-52-64p)

1. PREMESSO CHE:

- l'impresa in oggetto risulta autorizzata per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo di superfici boscate sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in LOCALITA' LAZZARITI - VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO (F. 1 partt.15p-18-20-52-64p) con i seguenti provvedimenti:

- provvedimento Suap Alta Langa del 19/8/2020, comprensivo dell'Autorizzazione allo svincolo idrogeologico rilasciata dal Settore Tecnico regionale di Cuneo con prot. 00040259/2020 del 19/08/2020;
- determinazione dirigenziale n. 118/A1618A/2023 del 1/3/2023, rilasciata dal Settore tecnico Piemonte Sud - Direzione Ambiente, Energia, Territorio - di proroga fino al 3/8/2024 del termine di fine lavori stabilito con provvedimento autorizzativo n. 40259/A1816A del 19/8/2020.

2. CONSIDERATO CHE:

- in data 2/2/2024 è stato svolto un sopralluogo congiunto presso il sito, a seguito di una segnalazione riguardante delle criticità riscontrate nella regimazione delle acque meteoriche sulla

strada comunale sottostante, alla presenza dei funzionari del Settore Tecnico Piemonte Sud, del Settore tecnico regionale di Cuneo e dei Carabinieri forestali, al fine di verificare la rispondenza al progetto presentato e il rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi;

- facendo riferimento al progetto approvato con i provvedimenti sopra citati e alle relative tavole, sono state rilevate le seguenti difformità rispetto a quanto riscontrato durante il sopralluogo:
 1. il vigneto presenta una differente distribuzione delle aree di scavo e riporto (rispetto a quanto indicato nella Tav. 3.2 del progetto autorizzato, relativa alle sezioni di progetto), andando pertanto a modificare le dinamiche di convogliamento delle acque meteoriche;
 2. in merito al sistema di regimazione delle acque meteoriche così come da progetto (riferimento Tav 4.2) non risultano realizzati i due pozzetti previsti sul mappale 15 del F. 1, né risulterebbe realizzato il canale a cielo aperto previsto; inoltre il pozzetto presente sulla strada comunale non risulta ridimensionato sulla base di quanto prescritto in autorizzazione al p.to 13 né adeguatamente collettato al pozzetto a monte;
 3. lungo il mappale 18 in direzione E-W è stata rilevata la presenza di una capezzagna non presente nelle planimetrie di progetto;
 4. non risulta completato lo sgombero del materiale legnoso di risulta che, come da prescrizione di cui al p.to n. 4, doveva precedere i movimenti di terra;
- tali difformità potrebbero determinare fenomeni di instabilità oltre che costituire violazione alle prescrizioni autorizzative

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. di APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. di DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa la SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI COSTA EMANUELA (C.F. omissis/P.IVA 03596760045) con sede legale in CASTINO – VIA TREZZO TINELLA 36 affinché provveda:

1. a SOSPENDERE immediatamente i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento realizzato in difformità dall'autorizzazione;
2. a PRESENTARE, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un adeguamento degli elaborati progettuali che dovranno essere aggiornati, a partire dallo stato dei luoghi effettivo e sulla base degli interventi già compiuti sull'area oggetto di istanza, al fine di consentire ai competenti settori la valutazione della compatibilità delle opere eseguite con l'equilibrio idrogeologico locale, necessaria alla regolarizzazione dei lavori realizzati in difformità dal titolo abilitativo, mediante acquisizione di autorizzazione in sanatoria, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018. A tal fine, entro il termine sopra indicato dovrà essere inoltrata allo Sportello Unico territorialmente competente apposita istanza di sanatoria corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione approfondita sullo stato di fatto, corredata di documentazione fotografica e planimetrie con rilievo di dettaglio;
 - progetto di adeguamento, comprensivo del sistema di regimazione delle acque, in considerazione dell'attuale stato del sito;
 - cronoprogramma di realizzazione dei lavori di adeguamento del progetto, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata (ossia 3/8/2024);

C. di INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione in sanatoria di cui al p.to B.2;
- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;
- in caso di inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art. 650 c.p.;

D. di PRECISARE che sono fatti salvi:

- i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti;
- quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali;
- la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

E. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI COSTA EMANUELA (C.F. omissis/P.IVA 03596760045) con sede legale in CASTINO – VIA TREZZO TINELLA 36

F. di TRASMETTERE il presente provvedimento:

- al SUAP - Unione di Comuni Alta Langa;
- al Comando Stazione Forestale Carabinieri di Cortemilia;
- al Settore A 1816B – Tecnico regionale di Cuneo

G. di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo